

PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

N. 8

79 - 14.02.2025 - In merito alla **rendicontazione** su ReGiS delle spese sostenute dalla Regione per l'erogazione di risorse ai beneficiari a titolo di **anticipazione** si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) quale documentazione va caricata su ReGiS?

b) i controlli a campione del MIC potranno riguardare anche questa tipologia di rendiconti?

c) il rimborso alla Regione è condizionato al previo esaurimento delle risorse già ricevute in anticipazione dal Ministero?

a) il rimborso del MIC alla Regione a fronte dell'erogazione che quest'ultima effettua in favore del beneficiario avviene in maniera simile, a prescindere dal fatto che l'erogazione sia avvenuta a titolo di anticipazione, di SAL o di saldo, al netto di alcuni elementi di semplificazione di seguito evidenziati.

Per quanto riguarda l'inserimento di informazioni ed allegati nella sezione *Gestione spese* dell'anagrafica ReGiS:

- in *Pagamenti a costi reali* vanno comunque caricati l'atto di liquidazione in favore del destinatario del contributo, il mandato di pagamento e la quietanza; nella maschera da compilare si inserirà la causale "anticipo";

- in *Giustificativi di spesa* va caricata la sola domanda di erogazione del beneficiario e non anche il prospetto di rendiconto, che il beneficiario allega alla domanda di erogazione (allegato 8 del format di vademecum) quando si tratta di pagamento intermedio o saldo.

In sede di creazione del rendiconto, nella tile *Rendicontazione di progetto - creazione e gestione*,

occorre sempre caricare l'atto d'obblighi e la *checklist per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese* (Allegato II.8 dell'Appendice II delle Linee guida SA), già ricevuta con nota SG 14 maggio 2024, n. 17037, ma quest'ultima andrà compilata con numerosi "N/A", in corrispondenza dei punti di controllo non pertinenti in caso di pagamento effettuato a titolo di anticipazione.

b) I controlli a campione possono riguardare tutti i pagamenti.

c) I rimborsi delle erogazioni a titolo di anticipo possono essere richiesti senza attendere l'esaurimento delle risorse già ricevute, ed anzi possono aiutare proprio ad evitare tale scenario.

E' tuttavia necessario che, recuperata con i rimborsi ricevuti la liquidità necessaria a fronteggiare le richieste di pagamento dei beneficiari, il soggetto attuatore privilegi una rendicontazione che accorpi tutti i pagamenti relativi ad un singolo CUP; stante l'elevato numero dei progetti della misura a livello nazionale, la buona riuscita dei meccanismi di rendicontazione implica l'impegno di tutti i SA a ridurre massimamente gli episodi rendicontativi.

80 - 17.02.2025 - E' applicabile la **scheda DNSH n. 3** (Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche) ad un progetto che preveda solamente l'installazione di **videocamere, citofoni e automazione cancelli**?

La scheda DNSH n. 3, pur contemplando solo i dispositivi fissi (es. pc desktop, server, stampanti e materiale di consumo) ed i dispositivi portatili (es. laptop, tablet), richiama, pur in maniera implicita, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In questo senso, anche per gli impianti di videosorveglianza e di videocitofonia è opportuno riscontrare, laddove applicabili, almeno i seguenti punti di controllo della checklist n. 3:

- iscrizione alla piattaforma RAEE (punto 1);

- presenza di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (punto 2) o in alternativa di un'etichetta Epa Energy Star (punto 3);

- rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) (punti 7 e 8).

81 - 25.02.2025 - A quali condizioni può essere autorizzato il **subentro** nel progetto se, a seguito di **decesso** del beneficiario, vi sia una pluralità di soggetti che vantano un titolo sul bene oggetto di intervento?

Nel caso descritto occorre fare riferimento all'art. 4 del format di Avviso pubblico, ai sensi del quale il subentro:

- deve essere in favore di un unico soggetto (cfr. comma 5);

- presuppone il consenso di tutti gli eventuali altri soggetti che vantino un titolo sul bene interessato dall'intervento (cfr. comma 9, lett. j);

- richiede la produzione alla Regione di un atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del soggetto che si propone come beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto (cfr. comma 10, lett. j).

82 - 11.03.2025 - Un beneficiario che ha in programma di installare una **stufa a biomasse** (legna), in ghisa o in acciaio, chiede di sapere se l'operazione sia ammissibile e, in caso affermativo, se debba rispettare determinati requisiti tecnici.

Le biomasse non pongono particolari questioni di ammissibilità nell'ambito del PNRR.

Nel dettaglio, un generatore a biomasse con impianto termico deve garantire:

- Efficienza energetica elevata e basse emissioni inquinanti, conformemente alla normativa UE (Direttiva RED II, Regolamento Ecodesign 2015/1189/UE);
- Utilizzo di biomasse sostenibili, certificate e tracciabili, in conformità con la Tassonomia Verde UE e la Guida Operativa DNSH del PNRR.

Sono generalmente ammesse a finanziamento le biomasse certificate e a basso impatto ambientale, quali:

- Pellet e cippato certificati (ENplus, PEFC, FSC).
- Residui di lavorazione del legno (segatura, trucioli) privi di trattamenti chimici.
- Biomasse agricole residuali, purché conformi ai criteri di sostenibilità.

Si raccomanda di evitare biomasse con elevato contenuto di umidità o di origine non certificata, in quanto potrebbero non rispettare i requisiti DNSH.

I riferimenti normativi da considerare sono:

- Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia Verde);
- Dir. (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla sostenibilità delle fonti rinnovabili;
- Reg (UE) 2024/1781 (cd. Ecodesign) per i requisiti tecnici degli impianti.

83 - 12.03.2025 - nella verifica della documentazione allegata a richieste di rimborsi a SAL o a saldo, sono emersi pagamenti quietanzati con **carte di credito**; anche se nelle linee guida in materia di tracciabilità di fa riferimento a conto dedicato e a tonici bancari o assegni circolari, riterremmo di poter accettare anche pagamenti con carta di credito, atteso che la stessa è agganciata al conto dedicato e comunque i pagamenti tracciabili e verificabili da estratto conto.

Il par. 3.4 delle Linee guida per i Soggetti attuatori v. 1.1 allegate al Si.Ge.Co. PNRR Cultura v. 1.3 ammette l'effettuazione dei movimenti finanziari con l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra i quali rientra anche la carta di credito collegata al conto corrente dedicato.

84 - 12.03.2025 – Un beneficiario, per mero **errore materiale**, ha effettuato un pagamento (con corretta indicazione del CUP nella causale) utilizzando un **conto corrente** a lui intestato ma diverso da quello indicato come dedicato. La Regione sarebbe orientata ad accettare come valido il pagamento, a fronte di apposita autodichiarazione sulla riconoscibilità univoca al progetto proveniente dal beneficiario medesimo.

Per altri investimenti, nei quali i soggetti aventi un ruolo analogo a quello dei beneficiari della misura M1C3|2.2 si relazionano direttamente con il Ministero della cultura, sono state accettate autodichiarazioni del tipo di quella ipotizzata. Pare necessario comunque segnalare che, nell'ambito dei controlli formali che il Ministero della cultura effettua sulla misura M1C3|2.2, la verifica sull'utilizzo del conto corrente dedicato non ha ad oggetto i pagamenti del beneficiario agli operatori economici, bensì i *pagamenti della Regione* in favore del beneficiario.

La verifica dell'utilizzo del conto corrente dedicato nei *pagamenti del beneficiario* è effettuata dal Ministero della cultura in sede di controllo sostanziale a campione e dalla Regione, che ne dà conto al Ministero, in sede di rendicontazione delle spese, attraverso la checklist di autocontrollo delle spese (All. II.8 dell'appendice II delle LG).

Più nel dettaglio, il tema compare al punto n. 19 della sezione "Verifica della documentazione di progetto e delle spese rendicontate", dove si chiede "E' agli atti la comunicazione di conto corrente dedicato?" e nella sezione "Verifica sulle voci di spesa e sulle procedure" dove, per ciascuna voce di costo, si chiede: "Le spese sono state effettuate utilizzando il conto corrente dedicato?".

Laddove l'errore del beneficiario appaia scusabile, la Regione può pertanto valutare in autonomia, anche alla luce delle previsioni inserite nel vademecum per i beneficiari, di accettare la descritta dichiarazione del beneficiario, avendo cura di lasciarne traccia nelle pertinenti sezioni della checklist di autocontrollo di cui al citato All. II.8.

85 - 12.03.2025 - L'art. 2 dello **schema di contratto fideiussorio** di cui all'allegato 9 del format di vademecum condiviso dalla Commissione cultura fa riferimento al concetto di "**ultimazione del programma agevolato**" per indicare il termine dal quale conteggiare i 12 mesi che devono trascorrere prima che possa essere richiesto lo svincolo della polizza fideiussoria.

Si chiede conferma dell'opzione che identifica l'espressione in parola con la conclusione di *tutte* le attività previste dall'intervento oggetto del finanziamento, quale interpretazione maggiormente coerente con lo scopo della previsione e con la stessa nozione di "intervento" fatta propria dal Ministero della cultura nel chiarire il concetto di "avvio" ai fini dell'art. 2 del format di atto d'obblighi.

Sul tema della durata delle polizze fideiussorie il Servizio VIII è intervenuto con una nota, relativa all'investimento M1C3|2.3 "Parchi e giardini storici", nella quale ha chiarito ai Soggetti attuatori la necessità che le garanzie fideiussorie presentate ai fini dell'erogazione dell'anticipazione abbiano un periodo di validità ancorato all'esito positivo dei controlli sul rendiconto finale e l'erogazione a saldo.

Tale indicazione si spiega con l'intento di non vanificare lo scopo, proprio della previsione di una garanzia, di evitare che l'amministrazione che abbia proceduto all'erogazione di risorse sulla base di determinati presupposti - poi rivelatisi non sussistenti - incontri difficoltà nel recuperare quanto indebitamente corrisposto.

La medesima ratio, nell'ambito della misura M1C2|2, giustifica Regioni e Province Autonome ad interpretare le disposizioni della propria manualistica in materia di garanzie in modo da garantire alle stesse un effetto utile.

Su questa base, il concetto di "ultimazione del programma agevolato", al quale fa riferimento l'art. 2 dello schema di contratto fideiussorio per individuare il termine dal quale decorrono i 12 mesi di efficacia della garanzia, deve essere riferito alla conclusione di tutte le attività collegate all'intervento finanziato, ivi incluse le attività amministrativo-contabili connesse alla conclusione del progetto.

86 - 13.03.2025 - Per capire quali strumenti diffondere ai beneficiari della misura, si chiede di chiarire se lo strumento IFEL di supporto alla compilazione della checklist DNSH n. 2 allegato alla nota 11.03.2025 n. 7665 superi o integri il precedente strumento già trasmesso dall'Unità di Missione e presente su Sharepoint.

Il nuovo strumento di supporto predisposto da IFEL si aggiunge e completa le indicazioni contenute negli strumenti già messi a disposizione dall'Unità di Missione, fornendo sotto vari aspetti indicazioni ancora più specifiche.

87 - 14.03.2025 - Con riferimento alla check list DNSH n. 2, regime 2, punto di controllo 0, per il caso di interventi che prevedono l'installazione di caldaie a gas naturale, l'UDM ha indicato la necessità di rispondere NO, allegando la dichiarazione ed i documenti ad essa correlati. Tale opzione non risulta ammissibile nello strumento di supporto IFEL. Quale indicazione occorre seguire?

Il contrasto tra l'indicazione contenuta nello strumento di supporto IFEL e quella fornita dall'Unità di Missione va risolto dando prevalenza a quest'ultima. E dunque:

- se l'intervento NON PREVEDE caldaie a gas naturale occorre rispondere "Sì";
- se l'intervento PREVEDE caldaie a gas naturale occorre rispondere "NO", specificando nel campo "note" che l'impianto rispetta tutti i requisiti di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici della Commissione Europea.

88 - 17.03.2025 - Cosa occorre fare se si rileva una sottostima (o sovrastima) del numero dei beni oggetto di intervento nell'atto d'obblighi sottoscritto dal beneficiario?

Se l'errore emerge durante l'attuazione del progetto la Regione può dare evidenza della rettifica del numero dei beni oggetto di intervento nell'atto con il quale eroga le risorse (a titolo di anticipazione, SAL o saldo); se il problema si pone dopo l'erogazione del saldo si può procedere alla rettifica con un atto separato.

In entrambi i casi, al più tardi in occasione del primo monitoraggio mensile, il Soggetto attuatore deve comunicare all'Unità di Missione il nuovo numero dei beni servendosi del foglio "dettaglio modifiche" dell'ultimo file di monitoraggio ricevuto.

89 - 25.03.2025 - Nella lett. c) del par. 3 ("Disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese sostenute") del format di vademecum si precisa che "il beneficiario è tenuto altresì al rispetto di tutti i termini indicati nel cronoprogramma allegato all'Atto d'obblighi, assicurando in particolare l'avvio dell'intervento (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 30 giugno 2023 e la sua conclusione entro il 30 dicembre 2025".

Tale riferimento implica che anche l'emissione ed il pagamento delle fatture relative alle attività progettuali finanziate dalla misura debbano avvenire in detto intervallo temporale, e dunque entro il **31/12/2025**?

Sono in generale ammissibili tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2026.

Il par. 3 del vademecum richiama una previsione contenuta nell'art. 2 dell'atto d'obblighi, dove si specifica che le "azioni del progetto" debbano essere "portate materialmente a termine" non oltre il 31 dicembre 2025. L'inserimento dell'impegno in parola discende dalla necessità di garantire il raggiungimento del target M1C3-17, basato su un indicatore (beni con interventi conclusi) che non è in alcun modo collegato al profilo della spesa.

90 - 26.03.2025 - Si chiede di chiarire la causa della comparsa su ReGiS del warning 041 e le modalità per superarlo.

Il warning si verifica perché il sistema non tollera che taluna delle date inizio effettive inserite nelle Attività della sezione

Cronoprogramma/Costi>Iter di progetto sia precedente alla data inizio effettiva del progetto indicata nel riquadro complessivo presente nella sezione Anagrafica progetto.

In tali casi non occorre operare modifiche in Cronoprogramma/Costi>Iter di Progetto, bensì cambiare la data inizio effettiva presente nel riquadro dell'Anagrafica progetto, che deve coincidere con la prima data inizio effettiva tra quelle inserite nelle Attività.